



POLIZIA LOCALE



Comune di
Antrodoco



Bassa Valle
del Velino




Comune di
Borgovelino

Comune di
BORG VELINO (RI)

Partenza

Prot. N° 0002936 del 31-07-2017

Cat. 20 Classe 1



ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE BASSA VALLE DEL VELINO
Comune di Antrodoco (RI) - Comune di Borgo Velino (RI)

ORD. N. 57/2017

IL SINDACO

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 41 del 04/07/2013 con la quale è stato approvato il piano Viabilità e zona pedonale in Piazza Umberto I° di Borgo Velino per il periodo estivo anno 2013;
 Visto il Nulla-Osta dell'Amministrazione Provinciale di Rieti, rilasciato in data 02/07/2013 prot. n. 22615 quale parere dell'Ente proprietario della strada;
 Vista l'Ordinanza Sindacale n. 7/2013, prot. 2318 del 10/07/2013, con la quale viene regolamentata la viabilità all'interno del centro abitato di Borgo Velino;
 Vista l'Ordinanza Sindacale n. 5/2014 con la quale sono stati modificati gli orari della zona pedonale;
 Valutata da parte dell'amministrazione Comunale l'opportunità di una nuova modifica degli orari di attivazione della zona pedonale in piazza Umberto I°;
 Atteso il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada;
 Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il D.Lgs.vo 267/2000;
 Considerato di dover procedere per quanto sopra, all'emissione di un'opportuna ordinanza;

ORDINA

La seguente regolamentazione degli orari della zona pedonale in piazza Umberto I° di Borgo Velino

- E' istituito il divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t nel tratto di strada della S.P. 14 "Borgo Velino - Antrodoco" che va dall'incrocio con via del Velino all'incrocio con l'uscita di via Romana nei seguenti giorni ed orari:
 Mese di agosto di ogni anno
 - Feriali dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
 - Festivi dalle ore 14:00 alle ore 06:00;
 Sono esclusi da tale divieto
 - gli autoveicoli degli abitanti di piazza Umberto I°, esclusivamente per il ricovero degli autoveicoli in autorimesse private;
 - i mezzi al servizio di portatori di handicap;
 - i mezzi di Polizia e di soccorso.
- Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t restano ferme le disposizioni vigenti;
- La modifica degli orari della zona pedonale; la stessa sarà attivata nei seguenti giorni ed orari:

Mese agosto di ogni anno

- Feriali dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
- Festivi dalle ore 14:00 alle ore 06:00;

La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente atto o disposizione in contrasto con quanto in essa impartito.

Via Fossi, n. 15 - 02013 Antrodoco (Reti) - tel/fax 0746/586590
Pec: plbassavallelevelino@pec.it - email: municipale.antrodoco@tiscali.it

DISPONE

- La trasmissione al Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino per la verifica del rispetto della presente ordinanza;
- La pubblicazione nelle modalità di legge della presente ordinanza all'Albo Comunale;
- Ai sensi della legge 241/1990, art. 7 si comunica che il responsabile del procedimento è il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Massimiliano Pasquali.

AVVERTE

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso l'ufficio del responsabile del procedimento sito in via Fossi 15 di Antrodoco (RI);

INFORMA INOLTRE

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

